



Circolare n°: 35/2016

Oggetto: *Disegno di Legge di Stabilità 2017: prime novità e anticipazioni*

Sommario: E' stato recentemente approvato dal Governo il disegno di legge di Stabilità per l'anno 2017. Nei prossimi giorni, quindi, verranno avviati i lavori parlamentari, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2016, per l'approvazione del testo definitivo.

Facciamo presente, quindi, che i contenuti della Manovra descritti nella presente circolare sono da ritenersi provvisori, in quanto dovranno essere confermati dal provvedimento legislativo che verrà approvato dalle Camere entro la fine dell'anno corrente.

Contenuto: _____

Con la manovra in esame il Governo intende sostenere la crescita del "Sistema Paese" attraverso l'introduzione di misure di speciale urgenza nonché la proroga di alcune agevolazioni per imprese e famiglie.

Scopo della presente circolare è quello di riportare una panoramica, in "pillole", delle principali misure previste dal disegno di legge di Stabilità 2017 per tematica d'intervento. All'approvazione del testo di legge definitivo seguiranno altre circolari informative di maggiore informazione e dettaglio.

Indice: _____

- P.2 _____ FISCO
- P.5 _____ COMPETITIVITA' IMPRESE
- P.6 _____ WELFARE
- P.7 _____ BONUS FISCALI
- P.8 _____ ALTRE MISURE



FISCO:

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate

Nella bozza diffusa dal Governo è stata prevista la proroga dell'agevolazione in tema di assegnazione/cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice nonché la riapertura dell'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale.

La natura e l'entità dell'agevolazione di cui sopra sono state sostanzialmente riconfermate. Si ricorda in estrema sintesi che l'agevolazione (*commi da 115 a 121 dell'art. 1 della legge 208/2015*) prevede, oltre al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% o del 10,5% per le società non operative, il dimezzamento dell'imposta proporzionale di registro, imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

I nuovi termini per effettuare le operazioni agevolate sono stati fissati:

- **al 31 maggio 2017 per gli atti di estromissione agevolata** dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale;
- **al 30 settembre 2017 per gli atti di assegnazione/cessione** di beni ai soci e trasformazione in società semplice.

La scadenza per il versamento delle imposte sostitutive sia per le operazioni di cui sopra effettuate dalle società sia per quelle che riguardano l'imprenditore individuale è stata portata al 30 novembre 2017 per il pagamento del 60% delle stesse e al 16 giugno 2018 per il restante 40%.

Equitalia e rottamazione cartelle

Il d.d.l. Stabilità 2017 prevede che Equitalia s.p.a. cesserà di esistere, e le sue funzioni dovranno essere trasferite all'Agenzia delle Entrate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Nel frattempo con il D.L. n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, sono state introdotte delle agevolazioni volte a saldare i carichi affidati per la riscossione a Equitalia s.p.a. negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 mediante pagamento integrale del debito e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ad esclusione delle sanzioni e



degli interessi di mora. Tale "rottamazione" dovrebbe riguardare **fasce, contributi INPS e INAIL e le multe per violazione del codice della strada.**

Pertanto i contribuenti (anche quelli che abbiano già una dilazione in corso) potranno decidere di definire in maniera agevolata le cartelle esattoriali aderendo alla sanatoria entro il 23 gennaio 2017 e usufruendo di una dilazione di pagamento¹ fino a quattro rate di cui l'ultima da versarsi entro il 15 marzo 2018.

Voluntary disclosure bis

Nel disegno di legge Stabilità 2017 è stata disciplinata una "Voluntary Disclosure bis" (Collaborazione volontaria), attivabile con istanza da completare con documenti ed informazioni entro il 30 settembre 2017. L'adesione a tale istituto consentirà l'emersione di capitali occultati all'estero, nonché la regolarizzazione delle infedeltà dichiarative in materia di imposte sui redditi e relative addizionali imposte sostitutive Irap e Iva e ritenute.

Le violazioni sanabili sono quelle **commesse fino al 30 settembre 2016**. Sarà possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona. Il contribuente dovrà calcolare il dovuto² e versarlo senza attendere la dichiarazione dei redditi 2018.

Studi di settore

E' arrivata la conferma ufficiale sul completo restyling degli studi di settore. Lo strumento di accertamento del Fisco in commento fornirà unicamente degli **indicatori di compliance** a partire dal 2017, i quali serviranno a stabilire il grado di affidabilità del contribuente. Quanto più elevato sarà l'indice, tanto più l'imprenditore potrà accedere ad un particolare ed esclusivo sistema premiale, che prevede l'esclusione

¹ Il mancato insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una sola delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme comporta la decadenza dall'agevolazione.

² A differenza della precedente versione la voluntary disclosure bis non consente di definire la pretesa tributaria mediante il pagamento di una somma predeterminata con effetti estintivi delle imposte e delle sanzioni dovute, ne tantomeno assicura l'anonimato o la preclusione ad utilizzare le informazioni comunicate a sfavore del contribuente e di terzi. Sono stati invece sostanzialmente confermati i benefici sotto il profilo sanzionatorio penale e amministrativo previsti nella precedente versione della voluntary.

da talune tipologie di accertamento e la riduzione del periodo entro cui l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'azione accertatrice.

IRI (Imposta sul reddito d'impresa) e sterilizzazione dell'aumento delle aliquote Iva

Il d.d.l. Stabilità 2017 introduce, a decorrere dal 1.1.2017, un'imposta sul reddito d'impresa (Iri) pari al 24%, **pari alla nuova misura dell'Ires prevista per il 2017**, applicabile su opzione di durata quinquennale alle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria.

In buona sostanza il reddito prodotto dall'impresa individuale o società di persone non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef dell'imprenditore/socio, ma viene assoggettato ad una sorta di "tassazione separata" con l'aliquota di cui sopra. Ciò, tuttavia, a condizione che gli utili non siano prelevati; le somme attribuite all'imprenditore o al socio della società di persone saranno infatti tassate con le regole ordinarie Irpef, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa.

Si ricorda che ad oggi gli utili di imprese individuali e società di persone sono attribuiti all'imprenditore/soci in base al principio di trasparenza, sulla base del quale al reddito d'impresa viene applicata la tassazione Irpef (propria del contribuente) indipendentemente dal prelievo o meno degli utili medesimi.

E' previsto, infine, il differimento dell'aumento dell'aliquota Iva di 3 punti percentuali (dal 10% e 22% rispettivamente al 13% e 25%) al 1.1.2018 e di ulteriori 0,9% (dal 25 al 25,9%) all'1.1.2019. Per il 2017, quindi, sono confermate le aliquote Iva nella misura del 4%, 10% e 22%.

Contabilità semplificata per "cassa"

La manovra economica per il 2017 prevede, a decorrere dal 1.1.2017, che le imprese adottanti la contabilità semplificata (regime a cui possono accedere le imprese individuali e società di persone con ricavi fino all'importo di euro 400.000 per le prestazioni di servizi ed fino ad euro 700.000 per le altre attività) determinino il reddito in base al principio di cassa (incassi e pagamenti) in luogo di quello per competenza. Non rilevano quindi, nella determinazione del reddito imponibile, le rimanenze iniziali e finali ed il principio di cassa rileva anche ai fini Irap. Sono previste per tali soggetti, inoltre, alcune ulteriori semplificazioni contabili in merito ai registri da tenere e alle relative annotazioni.



COMPETITIVITA' IMPRESE:

La manovra, se confermata, prevede la diffusione del piano "Industria 4.0" finalizzato al rilancio degli investimenti attraverso le seguenti misure:

- **Super-ammortamento e iper-ammortamento:**
 - proroga del **super-ammortamento** del **140%** sull'acquisto dei beni strumentali fino al 31 dicembre 2017. Il testo attuale del d.d.l. Stabilità 2017 prevede che l'agevolazione non venga riproposta per le auto aziendali ad uso promiscuo e per le auto concesse in uso a dipendenti;
 - introduzione dell'**iper-ammortamento** del **250%** sull'acquisto di beni strumentali e immateriali destinati all'innovazione tecnologica e digitale dell'impresa entro il 31 dicembre 2017. Rientrano quindi anche i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, oltre ai software purché collegati alla "*trasformazione tecnologica in chiave 4.0*". Per fruire dell'iper ammortamento al 250% occorrerà produrre un'**autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000** ovvero una **perizia giurata** qualora il costo del bene superi l'importo di euro 500.000³;
- **Fondo Garanzia PMI:** è previsto lo stanziamento di € 1 miliardo per rafforzare la dotazione del Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale s.p.a.. Si ricorda che attraverso il predetto Fondo di Garanzia l'impresa ha la possibilità di accedere a finanziamenti bancari (per investimenti e/o ristrutturazioni finanziarie) senza la necessità di prestare garanzie reali aggiuntive, dato che il Fondo medesimo fornisce all'Istituto di Credito una garanzia di firma qualificata;
- **Nuova Sabatini:** viene disposto il rifinanziamento della *Nuova Sabatini ter*, che agevola gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing) in beni strumentali, attraverso finanziamenti a tasso agevolato, da parte delle piccole e medie imprese. La misura sostiene gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché in software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare;

³ Tale documentazione viene richiesta al fine di accertare se gli investimenti effettuati nel 2017 e per i quali si richiede l'iper-ammortamento al 250% abbiano caratteristiche conformi a quelle richieste dalla Legge di Bilancio 2017.

- **Finanza d'impresa:** il decreto anticipa una serie di interventi per il rafforzamento della capitalizzazione delle aziende, tra cui:
 - l'introduzione dei **piani individuali di risparmio (PIR)**, prodotti di investimento specifici, per i quali non sarà prevista alcuna tassazione sul capital gain per investimenti fino a 30 mila euro all'anno⁴. In sostanza il risparmiatore (solo Persona fisica) potrà investire in esenzione d'imposta senza pagare tasse sui rendimenti, a condizione che l'investimento venga mantenuto per almeno 5 anni. Nelle intenzioni del Governo il risparmio privato raccolto andrà a sostegno della crescita delle PMI;
 - l'ampliamento al **30%** (rispetto all'attuale 19% per i soggetti IRPEF e 20% IRES) delle **detrazioni fiscali** per chi investe nel capitale di PMI e startup innovative. L'investimento massimo detraibile, per ciascun periodo d'imposta, è aumentato a 1 milione di euro per i soggetti IRPEF e a 1,8 mln di euro per i soggetti IRES.

WELFARE:

Premi produttività e welfare aziendale

Il d.d.l. Stabilità 2017 prevede l'introduzione di specifiche agevolazioni su premi di produttività e welfare aziendale.

Con riguardo ai premi di risultato si segnala l'innalzamento dell'importo delle somme agevolate e dei limiti reddituali per i lavoratori destinatari delle agevolazioni, ampliando in tal modo la platea dei beneficiari anche a lavoratori con retribuzioni più elevate.

Le somme agevolate sono state aumentate a 3.000 euro lorde (rispetto alle attuali 2.000 euro), con possibilità di un incremento a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro secondo quanto previsto dai contratti collettivi ed in conformità del decreto interministeriale 12 marzo 2016 (attualmente l'incremento porta il limite a 2.500 euro). Inoltre, potranno

⁴ Almeno il 70% del portafoglio deve essere destinato a strumenti finanziari emessi da imprese italiane o europee, mentre il restante 30% può accogliere qualsiasi altro strumento finanziario. È previsto tuttavia che almeno il 21% del portafoglio (cioè il 30% del 70%) sia destinato a titoli emessi da imprese nazionali diverse da quelle quotate nel FTSE MIB (es. AIM).



fruire delle agevolazioni i lavoratori con un reddito non superiore nel periodo di imposta precedente a 80.000 euro (attualmente il limite è di 50.000 euro).

Sul piano del welfare aziendale le novità dovrebbero riguardare il superamento degli attuali limiti massimi di esenzione fiscale di 3.615,20 euro per le spese sanitarie, di 5.164,57 euro per la previdenza complementare e di euro 2.065,83 per le azioni attribuite al lavoratore sotto forma di "stock options".

BONUS FISCALI:

Vengono altresì prorogate e/o irrobustite le agevolazioni fiscali attualmente in vigore per gli interventi di **recupero edilizio** e per la **riqualificazione energetica** degli edifici, nonché il **bonus mobili** ed il **credito d'imposta per la ricerca e sviluppo**:

- **detrazione IRPEF del 50%**, nel limite di spesa pari a 96.000 euro, per le spese relative a lavori di ristrutturazione edilizia sostenute fino al 31 dicembre 2017;
- **detrazione IRPEF del 50%**, nel limite di spesa di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici collegati agli interventi di recupero edilizio;
- **detrazione IRPEF/IRES del 65%**, nei limiti fissati dalla precedente *legge n. 208 del 28 dicembre 2015*, per gli interventi di efficienza energetica sino al 31 dicembre 2017. La detrazione è estesa invece fino al 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (in tal caso l'agevolazione salirà al 70% per gli interventi sull'involucro con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e al 75% per il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva attraverso la quale si consegue almeno la qualità media di cui al d.m. 26.6.2015);
- **credito d'imposta per ricerca e sviluppo**; è esteso fino al 2020 (anziché fino al 2019 come stabilito dall'attuale disciplina) il credito d'imposta riconosciuto per le spese in ricerca e sviluppo incrementative rispetto alla media dei tre esercizi precedenti. Una novità ulteriore è data **dal previsto aumento del credito d'imposta al 50%** per tutte le spese incrementalmente (strumenti e attrezzature di laboratorio, immateriali, personale impiegato nelle attività di R&S), e non solo per l'impiego di personale altamente qualificato. Si ricorda che attualmente l'aliquota dal bonus per le spese diverse da quelle appena citate è pari al 25%.



ALTRE MISURE:

Rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni e rivalutazione dei beni d'impresa

Nella bozza della Legge di Stabilità sono state previste l'ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime d'impresa alla data del 1° gennaio 2017 e la possibilità di rivalutare i beni d'impresa.

Per fruire del beneficio derivante dalla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data predetta (non in regime d'impresa), sarà necessario procedere al versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, calcolata utilizzando un'**aliquota dell'8% sul valore della partecipazione o del terreno emergente da perizia di stima da asseverare a cura di un Professionista abilitato entro il termine del 30 giugno 2017**. Si ricorda che entro tale data dovrà altresì essere versata l'imposta sostitutiva predetta in unica soluzione. Vi è sempre la possibilità di rateizzare l'imposta dovuta fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo con l'aggiunta degli interessi nella misura del 3% annuo, a condizione che sia versata la prima rata entro il 30 giugno 2017.

Per quel che riguarda poi la rivalutazione dei beni d'impresa, il disegno di Legge di Stabilità 2017 ripropone la disciplina speciale della rivalutazione dei beni di impresa già prevista dalla Legge di stabilità 2016; pertanto, i soggetti indicati dall'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del Tuir (ad esempio, le società per azioni e quelle a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato), in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c., potranno rivalutare i beni d'impresa risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 ad eccezione dei beni immobili destinati alla vendita o scambio. La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio d'esercizio successivo a quello al 31 dicembre 2015 e si perfezionerà con l'applicazione dell'imposta sostitutiva, diversificata tra beni ammortizzabili (16%) e non ammortizzabili (12%): l'importo risultante dal conteggio dovrà essere versato entro il termine di pagamento a saldo dell'imposte sui redditi relative al periodo d'imposta per il quale è stata eseguita la rivalutazione. Sarà, inoltre, possibile procedere all'affrancamento della relativa riserva da rivalutazione, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%, in un'unica soluzione entro il termine poc'anzi indicato.



Si segnala che i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione dei beni d'impresa saranno riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita ovvero, dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per i soggetti solari, mentre per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze il valore rivalutato assumerà efficacia a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita ovvero, dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr.ssa Nicoletta Biasin

Dr. Enrico Bozzolan

Dr. Fabio Pavan